

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Natura del rapporto di lavoro
- Art. 3 Tipologia
- Art. 4 Attivazione delle procedure di valutazione comparativa
- Art. 5 Copertura finanziaria
- Art. 6 Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa
- Art. 7 Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici
- Art. 8 Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa
- Art. 9 Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento
- Art. 10 Proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento
- Art. 11 Trattamento economico
- Art. 12 Regime di incompatibilità
- Art. 13 Norme transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori.

Articolo 2

Natura del rapporto di lavoro

1. L'assunzione di personale, ai sensi del presente regolamento, comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato disciplinati dall'articolo 24 della Legge n. 240/2010 e successivi decreti attuativi.
2. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. I contratti di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera a) non danno diritto ad accedere alle posizioni di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera b), se non nei casi e con le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 3

Tipologia

1. I ricercatori a tempo determinato possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:
 - a) contratti, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti, di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a quanti hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse come specificato all'articolo 6, comma 2 che segue.

Articolo 4

Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

1. La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera deve contenere le indicazioni di cui al successivo comma 5.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della coerenza della medesima con la programmazione triennale e della disponibilità di risorse, sulla base delle esigenze di ricerca e didattiche delle strutture e delle performance conseguite dalle strutture medesime, secondo criteri determinati dalla stessa programmazione triennale.
3. Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.
4. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sul portale di Ateneo e ne viene data pubblicità anche tramite il sito del MIUR e dell'Unione Europea.
5. Il bando deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il programma di ricerca e la sua durata;
 - b) le attività didattiche, anche integrative, e quelle di servizio agli studenti previste o, nel caso di richiesta adeguatamente motivata da parte dell'ente pubblico o privato che provvede alla copertura finanziaria ai sensi del successivo articolo 5, l'esonero totale o parziale dall'impegno didattico medesimo;
 - c) la tipologia del contratto da attivare, tra quelle indicate dall'articolo 2 che precede;
 - d) il regime di tempo pieno o definito e l'eventuale prorogabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) che precede;
 - e) il settore concorsuale e l'eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) la lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio;
 - g) i requisiti di ammissione alla procedura selettiva, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
 - h) la sede di servizio;

- i) la copertura finanziaria con l'indicazione della fonte del finanziamento, qualora questa sia esterna all'Ateneo;
- j) il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto;
- k) l'eventuale numero massimo, comunque non inferiore a 12, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, tenuto conto della tipologia dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera b) che precedono;
- l) l'eventuale numero minimo di pubblicazioni da presentare, tenuto conto della tipologia dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a) e articolo 3, comma 1, lettera b) che precedono.

6. Il bando stabilisce, inoltre, le modalità e i tempi per la presentazione, anche eventualmente per via telematica, delle candidature e prevede la trasmissione telematica, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

7. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria può essere a carico del bilancio dell'Ateneo ovvero su fondi dipartimentali. La copertura finanziaria, inoltre, può essere assicurata anche con il ricorso a risorse derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 3 della Legge n. 240/2010. Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera a) che precede, le convenzioni devono avere una durata almeno pari a quella del contratto medesimo. Per i contratti regolati dall'articolo 3, comma 1, lettera b) che precede, le convenzioni devono avere una durata quindicennale.

In questo ultimo caso, i costi, comprensivi degli oneri a carico dall'Amministrazione, vanno addebitati all'ente finanziatore. A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fidejussione bancaria o assicurativa, mentre le strutture proponenti si impegnano ad integrare la copertura finanziaria in

relazione agli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge in corso di vigenza delle relative convenzioni.

Articolo 6

Requisiti per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede, i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per una posizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che precede, coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure:
 - a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
 - b) i soggetti che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che propone l'attivazione della procedura ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010.

Articolo 7

Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore.
2. La Commissione è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia appartenenti al settore concorsuale previsto nel bando, su proposta del Consiglio di Dipartimento. Se il bando indica uno specifico settore scientifico-disciplinare, la Commissione deve includere, al proprio interno, almeno un commissario appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare.
3. Almeno due membri della Commissione devono provenire da altre Università, italiane o straniere e non essere, comunque, stati nei ruoli dell'Ateneo, o aver intrattenuto rapporti contrattuali con esso o svolto incarichi, conferiti a qualsiasi titolo, dall'Università della Tuscia, nei tre anni precedenti alla nomina nella Commissione. Nel caso di nomina di membri di Università straniera, il Dipartimento proponente attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di I o di II fascia. I componenti delle Commissioni devono appartenere ad Atenei differenti tra loro.
4. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge n. 240/2010, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva.

Articolo 8

Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

1. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale, e già definiti con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n.243. La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

2. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. La Commissione indica infine gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri definiti nel bando e in numero, comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa. Sono esclusi esami scritti e orali, a eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza di una lingua straniera di cui all'articolo 4, comma 5 lettera f), che precede.

3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motivata e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il consiglio di dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso o a svolgere una lezione. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.

5. In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

1. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. L'impegno didattico dei titolari dei contratti è definito dal Consiglio di Dipartimento in fase di programmazione delle attività didattiche.
4. I titolari dei contratti di cui al presente regolamento devono partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.
5. Nel rispetto del presente Regolamento, il contratto stabilisce le modalità di svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa, di servizio agli studenti e delle attività di ricerca

Articolo 10

Proroga dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento

1. I contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede, possono essere prorogati una sola volta per soli due anni, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e di didattica svolte.
2. Coerentemente con la programmazione, il Consiglio di Dipartimento interessato può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.
3. L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio di Dipartimento interessato sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto ministeriale.
4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica della coerenza della proposta medesima con la programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 11

Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che precede è stabilito nella misura del 100 per cento del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno.
2. Per i titolari dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che precede, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Articolo 12

Regime di incompatibilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito.
2. Per il regime autorizzativo, si applicano le norme della Legge n. 240/2010, quelle del D. Lgs. n. 165/2001 nonché le norme di Ateneo circa le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.
3. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex articolo 51 Legge n. 449/1997 e articolo 22 Legge n. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.
4. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

5. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio di Dipartimento in cui vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 comma 13 della Legge n. 240/2010, fino all'anno 2015, possono partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.
3. I ricercatori di cui al presente regolamento sono computati ai fini dell'inserimento dei Corsi di Studio nell'offerta formativa dei Dipartimenti.
4. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, ai fini della partecipazione alle Commissioni giudicatrici non si applica la norma di cui all'articolo 7, comma 4 che precede.
5. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i termini di cui all'articolo 4, comma 7, sono fissati in 15 giorni naturali e consecutivi.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.